



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1

"SOSTEGNO ALLA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE"

AZIONE D

**SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE DELLE PMI
LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE
TELEVISIVA**

**BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI
INNOVAZIONE DELLE PMI LOMBARDE PER LA
RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI
TRASMISSIONE TELEVISIVA**



PREMESSA

“La trasmissione in tecnica digitale costituisce una tappa di capitale importanza nello sviluppo tecnologico dei sistemi televisivi, rappresentando il passaggio verso la convergenza di informatica e telecomunicazioni” (Libro bianco sul digitale terrestre, Agenzia per le garanzie nelle Comunicazioni, 2000).

Dal punto di vista dei consumatori i principali benefici del passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- miglioramento e ampliamento del servizio (*enhanced broadcasting*): superiore qualità dell'immagine e dei suoni, con possibilità di trasmissione in formato 16:9 e in modalità cosiddetta “alta definizione” (*HDTV – High Definition Television*);
- possibilità di offerta di servizi interattivi (*EPG, Electronic Programme Guide*);
- accesso e convergenza con servizi internet (per es. *e-commerce, home banking*);

Da un punto di vista più strettamente economico i vantaggi sono invece legati ai seguenti aspetti:

- maggiore efficienza e competitività del mercato televisivo in seguito all'introduzione di nuove tecnologie;
- maggiore apertura del mercato con la partecipazione di una molteplicità di operatori con opportunità di proporre contenuti innovativi di alto livello;
- accelerazione del superamento del cosiddetto “*digital divide*”.

Dal punto di vista normativo e regolamentare i passi fondamentali per il passaggio alla televisione digitale terrestre sono da individuare, principalmente, nella legge 3 maggio 2004, n. 112, con cui è stata avviata la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data della sua entrata in vigore, e con la legge 29 novembre 2007, n. 222, con la quale il termine ultimo per il definitivo cosiddetto “*switch-off*” alla tecnica di trasmissione digitale è stato fissato per la fine del 2012.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, e successive modifiche, è stato poi definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. Per la Regione Lombardia (area tecnica 3) tale passaggio comincia il 18 maggio 2010 per giungere a compimento tra il 25 ottobre e il 26 novembre 2010.

In fase di avvio e transizione un rapido sviluppo del mercato dipende anche da un'accorta politica di incentivazione che, accanto alla promozione della domanda a favore dei consumatori, dal lato

dell'offerta possa permettere agli operatori abilitati di sostenere gli alti oneri per la riconversione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature, per la progettazione e l'implementazione di contenuti innovativi.

In questo quadro la Regione Lombardia, nell'ambito del POR FESR 2007-2013, coerentemente con le finalità e gli obiettivi che questo si pone in tema di innovazione ed economia della conoscenza, intende supportare i soggetti locali abilitati a operare nel mercato della televisione digitale terrestre, attraverso una specifica azione che si colloca all'interno della Linea di intervento 1.1.2.1 *"Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde"*.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ ED OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

1. In attuazione della DGR n.468 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto "Preso d'atto della Comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione Gibelli avente ad oggetto – Riconversione tecnologia digitale terrestre – Interventi a sostegno dello sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde", Regione Lombardia si propone di favorire i programmi di investimento (materiali e immateriali) per progetti finalizzati all'innovazione tecnologica degli impianti di trasmissione o apparati multiplexer, ai fini della completa riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva.

2. La presente azione è istituita in attuazione della linea di intervento 1.1.2.1 *"Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde"* – dell'Asse 1 *"Innovazione ed economia della conoscenza"* del Programma Operativo Competitività e Occupazione della Regione Lombardia 2007-2013, come previsto dalla DGR n. IX/378 del 5 agosto 2010 *"Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Modifiche linee guida di attuazione"*.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto finanziario di cui al presente bando ammontano ad € 5.000.000,00. Detto importo trova copertura a valere sulle risorse dell'Asse 1 del POR FESR Lombardia 2007-2013, UPB 3.3.2.3.381 cap. 7131.

2. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma può essere aumentata in ragione di eventuali nuove disponibilità di risorse aggiuntive.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

All'aiuto finanziario di cui al presente bando possono accedere le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005, qualificate come emittenti televisive locali titolari di autorizzazione o concessione legittimamente operanti e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente art 3, alla data di presentazione della domanda di ammissione all'aiuto di cui al presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008;
- avere la sede operativa principale in Lombardia
 - operando attraverso la maggioranza dei propri impianti di trasmissione ubicati in Lombardia
 - fornendo una programmazione informativa riguardante la Lombardia.
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
- non essere sottoposti a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria o impegnarsi ad aderire ad essa entro l'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con le vigenti norme del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni; sono ammessi solo gli impianti in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente.

2. Sono escluse le imprese qualificabili come "in difficoltà" secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004.



ARTICOLO 5 – PROGRAMMI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. I programmi di investimento devono essere finalizzati all'innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature che compongono la rete di diffusione, ai fini della completa riconversione digitale del processo di trasmissione.
2. Sono esclusi dall'aiuto i programmi di investimento
 - volti alla realizzazione di mere modifiche ordinarie o periodiche apportate a processi di trasmissione, linee di produzione, prodotti, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti;
 - riguardanti impianti e relativi elementi che abbiano già usufruito di contributi erogati da Regione Lombardia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'UE o altre amministrazioni pubbliche.
3. I programmi di investimento e le relative spese devono fare riferimento a impianti localizzati in Regione Lombardia.
4. I programmi d'investimento devono assicurare la trasmissione in tecnica digitale entro il 26 novembre 2010, salvo ulteriori proroghe. I programmi d'investimento devono comunque concludersi entro il termine massimo del 31 marzo 2011 (data della quietanza dell'ultimo giustificativo di spesa).

ARTICOLO 6 – COSTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 5:
 - a. le spese effettivamente sostenute a partire dal 1 gennaio 2010, per le imprese che alla data di pubblicazione del presente bando hanno già avviato il programma di investimento;
 - b. le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, per le imprese che intendono avviare un nuovo programma di investimento.
2. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti categorie di costi:
 - a) studi di fattibilità tecnico-economico e finanziaria precedenti e propedeutici alla realizzazione del programma di investimento nel limite del 10% del costo ammissibile dell'intero programma di investimento;
 - b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale comprensiva del software di funzionamento (cioè tutti quei beni materiali che compongono la rete di diffusione delle emittenti destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale);



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



c) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, strettamente necessari al funzionamento dei beni di cui al comma 2 lettera b), destinati alla realizzazione del nuovo processo nel limite del 10% del costo ammissibile dell'intero programma di investimento;

d) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati alla progettazione e alla direzione lavori, nonché alla sperimentazione e al collaudo dei beni di cui al comma 2 lettere b) e c) ed al funzionamento dell'intero processo di trasmissione, nel limite del 10% dei costi di cui al comma 2 lettere b) e c);

e) acquisizione di software esclusivamente riferiti al programma d'investimento ammesso, di brevetti, diritti di licenza, di *know how* o di conoscenze tecniche non brevettate. Tali spese sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti all'esterno a condizioni di mercato e dovranno figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

3. Non sono ammissibili programmi di investimento che non prevedano costi di cui alla precedente comma 2 lettera b).

4. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art.12 del presente bando tutte le spese devono:

- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

5. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

6. I soggetti partecipanti al progetto sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

7. I giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal fornitore.

8. Non sono ammissibili le spese per:

- beni acquisiti in noleggio o in locazione finanziaria;
- l'acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all'iscrizione dei pubblici registri;



- l'acquisto di arredi;
- funzionamento, (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
- beni e materiali di consumo, materiale pubblicitario, per commesse interne di lavorazione;
- manutenzione ordinaria, spese notarili, relative a imposte e tasse;
- le quali si è già usufruito di altre forme di agevolazioni pubbliche;
- l'acquisto di immobili, costruzioni e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili, ad esclusione delle opere murarie previste al comma 2, lettera c) del presente articolo;
- l'acquisto di scorte, costi interni, di funzionamento.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo al Regolamento (CE) 1080/2006, al Regolamento (CE) 1083/2006 e al D.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 7 – FORMA LIMITI E AMMONTARE DELL'AIUTO

1. L'aiuto di cui al presente bando è concesso, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili effettivamente sostenute, fermo restando il limite massimo stabilito nel provvedimento di concessione.

2. L'aiuto è concesso, inoltre:

- per un limite massimo di 200.000 Euro per i programmi di investimento di cui al precedente art. 6 comma 1 lettera a, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 L379;
- per un limite massimo di 500.000 Euro per i programmi di investimento di cui al precedente art. 6 comma 1 lettera b, in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato N 248/2009), solo nel caso in cui al momento della concessione del contributo tale regime di aiuto risulti ancora in vigore. Qualora all'atto della concessione l'aiuto di stato N. 248/2009 non sia più in vigore il contributo sarà concesso nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti



d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 L379.

3. L'ammontare dell'aiuto concesso è rideterminato a conclusione del programma di investimento sulla base delle spese effettivamente sostenute.
4. L'aiuto concesso in virtù del presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

ARTICOLO 8 – TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate debitamente compilate su formato cartaceo, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 1) al presente bando, a pena di inammissibilità della domanda.
2. La domanda di ammissione all'aiuto finanziario riportata nell'allegato 1) del presente bando, è costituita da:
 - 1.1. modulo di domanda per l'accesso al finanziamento;
 - 1.2. modello relativo alla dimensione d'impresa;
 - 1.3. scheda tecnica del programma di investimento.

Il presente bando con la relativa modulistica viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. I soggetti proponenti devono compilare, firmare in originale il modulo di domanda per l'accesso al finanziamento, debitamente bollato ai sensi di legge, ed inviarlo con i relativi allegati **a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2010**. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data di ricevimento del protocollo regionale federato. Le domande devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Unità Organizzativa Competitività - Via Pola 12/14 - 20124 Milano. La domanda può essere consegnata al Protocollo generale della Regione Lombardia – via Pola, 12/14 – 20124 Milano – oppure agli Sportelli del protocollo federato presso le sedi territoriali regionali.

3. Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nei precedenti punti 1 e 2 non saranno ritenute ammissibili.
4. La domanda deve contenere, a pena di esclusione:
 - a) il numero di protocollo dell'emittente assegnato ai sensi della legge n. 223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998;

b) la dichiarazione che il soggetto richiedente è titolare di una PMI emittente televisiva legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente bando;

c) la dichiarazione che il soggetto richiedente non ha già beneficiato, per le medesime spese, di aiuti finanziari erogati da Regione Lombardia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'UE o altre amministrazioni pubbliche;

d) la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine ad altri eventuali aiuti ricevuti, a titolo "de minimis" o in applicazione del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009, nel triennio a partire dal 2008.

5. Tutte le domande devono essere complete.

6. **Deve essere presentata una sola domanda di ammissione per ogni PMI televisiva.**

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

1. Non sono ammissibili in seguito ad istruttoria formale e pertanto non potranno accedere alla successiva fase di valutazione di cui all'art.10 del presente bando le domande:

- trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti dall'art. 8;
- presentate da soggetti beneficiari per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- la cui documentazione di cui al precedente art. 8 risulti incompleta o mancante;
- che non prevedono nei programmi di investimento le categorie dei costi di cui al comma 2 lettera b dell'articolo 6.

2. Costituisce altresì condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.

3. Regione Lombardia, nel corso delle attività di istruttoria formale, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata per la domanda di ammissione che si rendessero necessarie, fissando i termini per la risposta, termini che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta.

ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE



1. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Regione Lombardia, con procedura valutativa con procedimento a graduatoria. Il decreto di assegnazione dei contributi sarà approvato entro 45 giorni dal termine di consegna delle domande.
2. I programmi di investimento ritenuti ammissibili, a seguito di istruttoria formale, sono sottoposti alla fase di valutazione a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente costituito presso Regione Lombardia comprendente esperti nella tematica oggetto del presente bando.
3. La valutazione è effettuata sulla base del punteggio totale assegnato su un massimo di 100 punti, con riferimento ai seguenti criteri.

| Ambito | Elementi oggetto di valutazione | Punteggio |
|---|--|------------------|
| Qualità progettuale dell'operazione | Qualità del programma di investimento: congruità e efficacia degli investimenti da effettuare per il passaggio alla trasmissione digitale; congruità dei costi e dei tempi di realizzazione. | 0-25 |
| | TOTALE Qualità progettuale dell'operazione | 0-25 |
| Capacità tecnica dell'impresa proponente | Capacità tecnica del proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di programmi di investimento di natura simile. | 0-10 |
| | TOTALE Capacità tecnica dell'impresa proponente | 0-10 |
| Capacità, gestionale, finanziaria e patrimoniale del proponente | Capacità gestionale del proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di programmi di investimento di natura simile. | 0-15 |
| | Capacità finanziaria e patrimoniale del proponente. | 0-15 |
| | TOTALE Capacità, gestionale, finanziaria e patrimoniale del proponente | 0-30 |
| Grado di innovatività del progetto rispetto all'ambito e alle modalità di realizzazione | Sviluppo dell'offerta, in termini di nuovi prodotti/servizi e di diversificazione o potenziamento di prodotti/servizi esistenti compresi i servizi interattivi. | 0-10 |
| | TOTALE Grado di innovatività del progetto rispetto all'ambito e alle modalità di realizzazione | 0-10 |
| Rilevanza rispetto alla filiera produttiva | Rilevanza del programma di investimento in relazione alla filiera produttiva di settore | 0-5 |



| | TOTALE Rilevanza rispetto alla filiera produttiva | 0-5 |
|--|--|-------------|
| Rafforzamento della competitività attraverso l'innovazione | Miglioramento del livello competitivo del soggetto proponente ed impatto potenziale del programma di investimento (eventuali ricadute sul mercato di riferimento). | 0-20 |
| | TOTALE Rafforzamento della competitività attraverso l'innovazione | 0-20 |
| TOTALE GENERALE | | 100 |

5. I programmi di investimento che conseguono un punteggio inferiore a 60 punti non sono comunque ammissibili all'aiuto.

ARTICOLO 11 – CONCESSIONE

1. Le graduatorie contenenti le proposte di investimento ritenute ammissibili e non ammissibili con i relativi punteggi, sono:

- predisposte dal nucleo tecnico di valutazione;
- approvate con decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa "Competitività";
- pubblicate sul BURL, sul sito della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e sul sito istituzionale www.fesr.regione.lombardia.it, area "Programmazione Comunitaria 2007-2013", sezione "Programma Operativo Competitività FESR".

2. Il decreto di ammissione/non ammissione ai finanziamenti verrà comunicato a tutti i soggetti.

3. La concessione dell'aiuto è disposta con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma, sulla base della posizione assunta dai progetti in graduatoria, in ordine decrescente e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

4. In caso di parità di punteggio di più progetti in corrispondenza dell'ultima posizione utile ai fini della concessione dell'aiuto, il contributo è ripartito fra tali progetti in misura proporzionale rispetto al contributo massimo ammissibile.

5. In caso di rinuncia dell'aiuto finanziario la rassegnazione dell'importo si effettua mediante lo scorrimento della graduatoria.



6. Entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (BURL) del provvedimento di concessione dell'aiuto (pubblicazione della graduatoria), il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite il sistema informativo, la formale comunicazione di accettazione dell'aiuto.

7. Con l'approvazione della graduatoria vengono anche approvate le linee guida di rendicontazione e per il monitoraggio della spesa.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO

1. La rendicontazione delle spese (così come il monitoraggio di cui al successivo art. 13) avviene esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo della Programmazione Comunitaria 2007-2013, "Finanziamenti On-Line", raggiungibile all'indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/fesr/> dove è stata predisposta l'apposita modulistica informatica.

2. Per il pieno e corretto utilizzo delle funzionalità presenti nel sistema informativo, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari sono tenuti a dotarsi della Carta Regionale dei Servizi (CRS) e del relativo PIN Code ovvero di altro strumento di firma digitale cd forte legalmente riconosciuto.

3. L'erogazione dell'aiuto concesso è disposta in due quote:

- la prima quota, pari al 50% dell'aiuto concesso, è richiesta, a seguito del provvedimento di concessione ovvero autorizzazione, a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione concessa. Le garanzie fideiussorie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n.175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993;
- la quota a saldo dell'aiuto, a concorrenza dell'ammontare massimo concedibile, è erogata a seguito della presentazione, entro 90 giorni solari dalla data di ultimazione del programma di investimento, di tutta la documentazione attestante la completa realizzazione dello stesso, le spese effettivamente sostenute (rendicontazione finale) e la relazione finale attestante gli investimenti effettuati e gli obiettivi raggiunti. Eventuali proroghe potranno essere concesse a seguito di richiesta motivata per un periodo non superiore a 60 giorni.

4. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto, non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare del contributo concesso. Le variazioni in diminuzione del costo dell'investimento ammesso comportano la rideterminazione del contributo in misura proporzionale.



5. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa pagato e quietanzato.

6. In sede di erogazione del saldo dell'aiuto, Regione Lombardia procede alla rideterminazione dello stesso, in relazione all'ammontare delle spese ammesse effettivamente sostenute. Eventuali variazioni di investimento dovranno essere preventivamente autorizzate da Regione Lombardia previa verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'aiuto e per il conseguimento degli obiettivi progettuali.

7. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia delle condizioni di seguito riportate, relative a ciascun soggetto beneficiario, riguardanti in particolare:

- il sostenimento delle spese relative al progetto ammesso all'agevolazione;
- la pertinenza delle spese rispetto al programma di investimento ammesso;
- il rispetto della normativa antimafia;
- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48 bis dpr 29.9.73 n. 602;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'art.10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n.248. Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato (rilasciato dall'INPS o dall'INAIL) che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

8. Per ogni spesa effettivamente sostenuta e rendicontata deve essere caricata nel sistema informativo un'adeguata documentazione giustificativa su supporto elettronico.

9. Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea deve essere conservata dal soggetto beneficiario e deve essere resa consultabile in maniera aggregata, per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

10. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo da parte di Regione Lombardia.

11. In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i documenti suddetti possono consistere e/o essere conservati:



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



- in originale su supporto cartaceo;
- in copia dichiarata conforme all'originale mediante sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti originali cartacei);
- in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

12. I beni materiali oggetto di aiuto sono sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di completamento dell'investimento.

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, per effettuare il monitoraggio dei programmi di investimento agevolati.

2. Sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall'art.60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell'art.16 del regolamento (CE) 1828/2006.

3. Il monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) avviene con le stesse modalità previste per la rendicontazione di cui all'art. 12, commi 1 e 2.

4. Regione Lombardia provvederà anche tramite società o enti in possesso dei necessari requisiti ad effettuare controlli a campione in qualsiasi momento presso la sede del beneficiario sui programmi e sulle spese oggetto dell'aiuto.

ARTICOLO 14 – RINUNCE E REVOCHE DELL'AIUTO

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario concesso ovvero alla realizzazione del programma di investimento, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora siano già



state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.

2. Le inadempienze, parziali o totali, rispetto alle indicazioni fornite nel presente bando, il venir meno agli obblighi di cui al successivo art. 15, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione dell'aiuto per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale dell'aiuto concesso.

3. Costituisce, altresì, motivo di decadenza totale, la mancata realizzazione o ultimazione del programma di investimento in misura superiore al 30% del costo complessivo ammesso, o la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale delle spese entro i termini stabiliti da Regione Lombardia.

4. L'aiuto è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative.

5. La decadenza comporta la restituzione dell'aiuto concesso, maggiorato degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 123/98.

6. Si procederà inoltre alla revoca del contributo qualora vengano accertate violazioni ai vincoli previsti dall'art. 57 del Reg. CE 1083/2006.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la revoca dell'aiuto concesso, sono obbligati a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) assicurare che il programma di investimento consenta la trasmissione in tecnica digitale entro il 26 novembre 2010, salvo ulteriori proroghe;
- d) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni relative agli investimenti preventivati, per la conseguente autorizzazione degli uffici regionali, fermo restando i vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Reg. (CE) 1083/06 e s.m.i (mantenimento dell'attività economica per 5 anni ed impegno a non cedere/alienare i beni oggetto dell'aiuto per il medesimo periodo);



- e) assicurare la puntuale e completa realizzazione del programma di investimento in conformità alle domande di ammissione presentate e approvate, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- g) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- h) documentare le modalità di pubblicizzazione dell'aiuto e rendersi disponibili a partecipare a iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale in relazione ai programmi di investimento agevolati ai sensi del presente bando;
- i) consentire le verifiche di cui all'art. 13 volte ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
- l) mantenere stabile il numero di dipendenti nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda di contributo.

ARTICOLO 16 – PUBBLICIZZAZIONE DELL'AIUTO

1. I soggetti beneficiari devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dello stesso, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 (art.69) e del regolamento (CE) 1828/2006, e secondo le modalità allo scopo individuate da Regione Lombardia. Le specifiche tecniche relative all'attività di pubblicizzazione sono contenute nelle apposite linee guida per le attività di Comunicazione del POR FESR, disponibili all'indirizzo www.fesr.regione.lombardia.it.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile dell'attuazione della linea di intervento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Competitività" della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.

ARTICOLO 18 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato nel BURL, nel sito istituzionale della Regione Lombardia: www.fesr.regione.lombardia.it, e nel sito della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione: www.industria.regione.lombardia.it.
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: asse1fesr@regione.lombardia.it.
3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione *on-line* e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il *Call Center* di Lombardia Informatica al numero verde **800.131.151**, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

ARTICOLO 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n. 241/90

1. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'**Unità Organizzativa "Competitività"** della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, sita in Milano, Via Pola, 12/14.
2. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo V della Legge Regionale della Lombardia n.30/1999 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

ARTICOLO 21 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Digitale terrestre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): Libro bianco sulla televisione digitale terrestre (2000).



Legge 3 maggio 2004, n. 112 (legge Gasparri): "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione".

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: "Testo Unico della radiotelevisione".

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): delibera n. 435/01/CONS: Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre, e s.m.i. (delibera n. 109/07/CONS, delibera n. 266/06/CONS, delibera n. 663/06/CONS).

Legge 29 novembre 2007, n. 222: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" (art. 16; art. 48).

Deliberazione 19 dicembre 2007 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante "Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007" (Delibera 645/07/CONS)

Deliberazione 29 luglio 2008 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007: approvazione delle graduatorie dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri" (Deliberazione n. 449/08/CONS)

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e s-m-i, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF): il Piano attualmente in vigore, che concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 1000 GHz, è stato approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2008 e pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 - Suppl. Ordinario n.255.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): delibera n. 181/09/CONS: "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri" (Delibera n. 181/09/CONS).

Delibera N. 300/10/CONS: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: Criteri generali



Delibera N. 475/10/CONS: Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le province Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma

2. Fondi strutturali e aiuti di stato

Decisione C [2007] 3329 del 13 luglio 2007 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, la cui implementazione è costituita dai Programmi Operativi Regionali;

Decisione C [2007] 3784 del 1° agosto 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo "Competitività";

Comunicazione della commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/c 244/02).

Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche.

Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche.

Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche.

Regolamento n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e successive modifiche.

Regolamento n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato e successive modifiche.

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.



Comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2009 come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01 e 2009/C 83/01).

Decisione della Commissione del 28 maggio 2009, C(2009)4277, approvazione aiuto di stato n. 248/2009 Italia "Aiuti di importo limitato".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.

3. Normativa regionale

DGR n.468 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto "Presca d'atto della Comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione Gibelli avente ad oggetto – Riconversione tecnologia digitale terrestre – Interventi a sostegno dello sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde".

DGR n. IX/378 del 5 agosto 2010 "Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Modifiche linee guida di attuazione".

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

Delibera della Giunta regionale n. 8298 del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto "Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione – Primo provvedimento" con la quale, nell'ambito dell'Asse I "Innovazione ed economia della conoscenza", è stata individuata la linea di intervento 1.1.2.1 " Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde".